

# Lo spettro delle domande raggruppate retroattive



**Giovanni Molo**

Avvocato, LL.M.

Socio Studio Bolla Bonzanigo  
& Associati, Lugano

Articolo pubblicato il 05.03.2015  
sul Giornale del Popolo

## Che valenza assume la *Road map* firmata lo scorso 23 febbraio?

L'accordo in materia fiscale sottoscritto il 23 febbraio 2015 tra Svizzera e Italia avrà parzialmente un effetto retroattivo. Esso, infatti, una volta concluso l'*iter* di approvazione (che in Svizzera prevede il passaggio alle Camere ed il referendum facoltativo), esso verrà applicato già a fatti esistenti a partire dal 23 febbraio 2015. In altre parole, non ci sarà in assenza del consenso dei clienti, scambio diretto dalle banche svizzere all'autorità fiscale italiana, ma quest'ultima, attraverso una domanda di assistenza amministrativa alla sua omologa autorità svizzera, potrà recuperare dati bancari in Svizzera. Anche quelli esistenti a partire dal 23 febbraio 2015. E se, così facendo, l'autorità italiana acquisirà evidenza di una movimentazione sulla relazione bancaria volta a dissimulare gli averi saranno dolori, poiché il contribuente sarà perseguibile non solo per l'illecito fiscale commesso, ma anche per autoriciclaggio. La richiesta italiana, di principio, dovrà essere individualizzata: dovrà, in altre parole, identificare tanto la banca su cui si presume siano presenti i dati, che il contribuente. Lo *standard* dell'OCSE, che la Svizzera ha ripreso anche nei confronti dell'Italia, ammette tuttavia anche una categoria ibrida di domande di collaborazione internazionale, tra le richieste individuali, e le cosiddette *fishing expeditions* (inammissibili): si tratta delle domande raggruppate. Queste domande non devono indicare il nome del contribuente, ma devono, invece, indicare in maniera precisa e dettagliata un modello di comportamento sospetto ed indicare le ragioni che hanno portato a circoscrivere in tale modo un simile modello di comportamento. Una prassi piuttosto diffusa ha cercato di distinguere, in questi ultimi anni, le domande raggruppate ammissibili, da quelle invece che, essendo troppo estese, si configurano come una ricerca indiscriminata di prove. In molti casi, il Tribunale amministrativo federale ha accolto i ricorsi dei contribuenti, respingendo al mittente gli Stati richiedenti. Si applicheranno questi criteri anche ad eventuali future richieste raggruppate italiane? Nella *Road map* che accompagna l'accordo vengono indicati criteri estremamente estensivi per formulare le richieste raggruppate: esse potrebbero, secondo quanto indicato, coprire tutte le relazioni bancarie chiuse dopo la sottoscrizione dell'accordo, o svuotate dopo la stessa, rispettivamente potrebbero estendersi a tutti

i conti identificati quali conti non dichiarati dagli intermediari finanziari svizzeri. Richieste così estese sarebbero presumibilmente da qualificarsi come delle ricerche indiscriminate di prove secondo la prassi sviluppata sullo *standard* dell'OCSE dello scambio di informazioni su richiesta. Ma la *Road map* permetterà di derogare a questa prassi? Di per sé una *Road map* è una dichiarazione di intenti di natura politica, ma senza effetti giuridici, può indicare, come suggerisce il termine, la strada da seguire, ma, appunto, nei termini di un orientamento di principio, non di un impegno vincolante dal profilo del diritto internazionale. Questi distinguo giuridici che indurrebbero a ritenere che la porta verso i dati bancari svizzeri non possa spalancarsi retroattivamente di colpo, potrebbero però sciogliersi come neve al sole di fronte alle esigenze fortissime erariali dello Stato italiano, ed a quelle altrettanto forti delle grandi banche a voltare pagina su un passato che (costi quel che costi, per clienti o per collaboratori) vogliono far dimenticare il più presto possibile.